

SERVIZI AMBIENTALI S.p.A.

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

**“Affidamento ed esecuzione del servizio di raccolta, trasporto, recupero dei
fanghi (EER 190805) prodotti dall’impianto di depurazione comprensoriale sito
in Borghetto Santo Spirito (SV)”**

CIG _____

L'anno 2026 il **XXXXXX** del mese di **XXXXXXXXXXXXXX**, in modalità telematica,

SONO COMPARSI

- da una parte **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** (nato a **XXXX** il **XXXXXXXXXXXXXX**,
C.F.: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**), nella sua qualità di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**
della Società Servizi Ambientali S.p.A., con sede legale a Borghetto Santo Spirito
(SV) in Via Per Toirano snc, P. IVA 00471980094, il quale agisce in nome e per
conto della medesima società, che nel contesto dell’atto verrà chiamato per brevità
anche **“Servizi Ambientali”**;
- dall'altra **XXXXXXXXXXXX** (nato a **XXXXXXXX** il **XXXXXXX** C.F.
XXXXXXXXXXXXXXXXXX), domiciliato per la carica come in appresso, il quale
interviene nel presente atto per conto ed in qualità di legale rappresentante della
società **“XXXXXXXXXXXXXXXX”** con sede legale a **XXXXXXXXXX** in Via
XXXXXXXXXXXXXXXX, partita IVA **XXXXXXXXXXXXXX**, che agisce quale impresa
appaltatrice e che nel contesto dell’Atto verrà chiamato per brevità anche
“Appaltatore”;

PREMESSO CHE

- a seguito di gara con procedura aperta è stata disposta in data _____, da parte
del Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. (di

seguito in breve “**Consorzio Spa**”) - Stazione di Committenza Ausiliaria all'uopo incaricata dalla Servizi Ambientali per la fase di affidamento della procedura di gara - in data 22.04.2026, l'aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto il “Servizio di raccolta, trasporto e recupero dei fanghi (EER 190805) prodotti dall'impianto di depurazione comprensoriale di Borghetto Santo Spirito (SV)” alla società “XXXXXXX” con sede legale a XXXXXXXXXX in Via XXXXXXXXXX, partita IVA XXXXXXXXX, quale migliore offerente con il prezzo di aggiudicazione pari ad € XXXXXXXX/tonn, prezzo inferiore a quello posto a base di gara;

- l'Appaltatore “XXXXXXX” ha presentato le dichiarazioni previste dagli artt. 1 e 4 del D.P.C.M. n. 187/1991 e s.m.i., con l'indicazione della propria composizione societaria, dell'eventuale esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni “con diritto di voto” nonché dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto;
- l'Appaltatore risulta iscritto nell'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutore di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list), di cui alla L. 190/2012 e s.m.i., presso la Prefettura di XXXXXXXXXX e che, pertanto, nulla-osta alla stipulazione del presente contratto ai sensi della vigente legislazione antimafia;
- costituisce parte integrante della presente contratto quanto contenuto nel documento denominato “Capitolato Speciale d'Appalto” (di seguito in breve “CSA”) in ottemperanza alle disposizioni del disciplinare di gara.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

ART.1 - RICHIAMO DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI.

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO.

2. Servizi Ambientali affida all'Appaltatore, che accetta di assumerlo, l'appalto per

l'esecuzione del servizio di raccolta, trasporto, scarico e recupero in idoneo impianto dei fanghi prodotti dall'impianto di depurazione delle acque reflue urbane sito a Borghetto Santo Spirito (SV), così come descritto in modo dettagliato nel CSA, integralmente accettato in sede di partecipazione alla gara da parte dell'aggiudicatario.

3. I fanghi da recuperare, derivanti dalla depurazione di acque reflue urbane, di origine sia civile che industriale sono classificati come rifiuti speciali non pericolosi, non tossici e non nocivi ed assumono la configurazione di fango disidratato con percentuale media di acqua di circa il 75%. Ai sensi del Decreto 2 maggio 2006 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio a tali fanghi è attribuito il codice EER 190805.
4. L'Appaltatore prende atto e accetta che le variazioni delle caratteristiche chimico-fisiche-biologiche del prodotto non daranno diritto allo stesso ad azioni di rivalsa o di sospensione del servizio.
5. Sono compresi nell'oggetto dell'appalto i servizi di:
 - raccolta mediante idonei dispositivi (cassoni stagni dotati di ali di gabbiano) e trasporto dei fanghi prodotti nell'impianto di Borghetto Santo Spirito (SV);
 - carico, trasporto e scarico dei fanghi da depurazione con automezzi regolarmente autorizzati;
 - recupero presso impianti di trattamento autorizzati;
 - verifica delle analisi trimestrali di omologa, consistente nell'esecuzione e stesura delle analisi di caratterizzazione del fango prodotto all'impianto necessarie alla compilazione dell'omologa;
 - gestione dei formulari in modalità interamente digitale secondo la normativa RENTRI in vigore, con le modalità indicate e le tempistiche previste dalla

suddetta normativa e dettagliate all'art. 2.1 del CSA;

- svolgimento di tutte quelle altre attività necessarie ed opportune per la corretta esecuzione del servizio.

ART. 3 – AUTORIZZAZIONI E ISCRIZIONI.

1. Il servizio è soggetto alle disposizioni del D. Lgs n° 152/2006, alla normativa vigente in materia di rifiuti e agli obblighi del RENTRI.
2. L'Appaltatore è in possesso di regolari autorizzazioni e di eventuali iscrizioni, qualora previste, rilasciate ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti, necessarie a svolgere, anche quantitativamente, il servizio in oggetto.
3. Tali autorizzazioni, così come previsto sia dalla normativa nazionale che da quella regionale, dovranno essere mantenute valide per tutta la durata prevista dell'appalto ed essere prodotte ogni qual volta vengano richieste.
4. L'Appaltatore è inoltre responsabile del regolare recupero dei fanghi in impianti di trattamento debitamente autorizzati nel rispetto della normativa vigente.
5. L'Appaltatore si impegna ad effettuare il ritiro e il recupero dei fanghi anche nel caso di modifica delle caratteristiche chimico - fisiche iniziali sempre nei limiti di accettazione del fango codice EER 19.08.05 previsti in autorizzazione degli impianti di recupero indicati e comunque si impegna a non interrompere i ritiri durante il periodo di sospensione delle attività di spandimento in agricoltura stabilite dalla regione di appartenenza.
6. L'Appaltatore ha indicato per il recupero dei fanghi gli impianti, debitamente autorizzati, delle seguenti società:
 - XXXXXXXX;
 - XXXXXXXX;
 - XXXXXXXX.

7. Qualora le Autorizzazioni dell'Impianto di recupero individuato in sede di gara dovessero venir meno, l'Appaltatore dovrà farsi carico di assicurare la continuità del servizio e, pertanto, sarà suo onere, come richiamato anche all'art. 15 del CSA, individuare un nuovo impianto di recupero e chiedere a Servizi Ambientali di integrarne il nominativo nell'elenco degli impianti destinatari del EER in oggetto.

ART. 4 - VALORE DELL'APPALTO.

1. L'importo del contratto ammonta a complessivi e presunti € **XXXXXXXXXX** incluso € **XXXXX** quali oneri per la sicurezza, che scaturisce dal prezzo unitario netto di € **XXXXX** per ogni tonnellata di fango raccolto, trasportato, scaricato e recuperato per un quantitativo annuo stimato di circa tonnellate 3.000.
2. Trattandosi di valori generati da quantità stimate, gli importi sono da intendersi come puramente indicativi. Il corrispettivo contrattuale corrisposto all'Appaltatore, come definito e stabilito dal CSA sarà quello ottenuto applicando i prezzi unitari contrattuali alle quantità effettivamente raccolte, trasportate e recuperate.

ART. 5 - DURATA.

1. Il presente contratto avrà la durata di n° 12 (dodici) mesi, dal **XXXXXXXX** al **XXXXXXXX** e dovrà avvenire con le modalità operative, nessuna esclusa, di cui al CSA e al presente contratto.
2. Il contratto cesserà alla scadenza del tempo contrattuale o all'esaurimento dell'importo contrattuale stesso senza che l'Appaltatore possa richiedere ulteriori compensi o indennizzi di sorta, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 7.
3. Servizi Ambientali si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione nel caso di mancato esaurimento dell'importo del contratto al termine della scadenza contrattuale, ovvero sia di estendere il contratto per una durata massima pari a 90

(novanta) giorni, nei limiti, comunque, dell'importo del contratto medesimo ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto stesso. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'Appaltatore almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto.

4. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto allo stesso prezzo, patti e condizioni previsti nel contratto.

ART. 6 - LUOGO DI RACCOLTA DEI FANGHI.

1. I fanghi dovranno essere raccolti presso la sede dell'impianto di depurazione (trattamenti secondari) sito in Strada Provinciale per Toirano snc, Località Cappellotti, a Borghetto S. Spirito (SV).

ART. 7 - REVISIONE PREZZI.

1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 (cinque) per cento applicata alle prestazioni da eseguire.
2. La revisione dei prezzi viene attivata automaticamente da Servizi Ambientali, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice sintetico, calcolato in coerenza con la Sezione III dell'Allegato II.2-bis del Codice, supera, in aumento o diminuzione, la soglia del 5 (cinque) per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.

3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano i seguenti indici tra quelli indicati all'art. 60, comma 3, lettera b del Codice, tenuto conto delle previsioni di cui all'allegato II.2-bis del Codice, e individuati secondo i criteri di cui all'art. 11 del medesimo allegato:

TABELLA D3			
Elenco CPV con associazione univoca ad un indice ISTAT			
CPV	DESCRIZIONE CPV	TIPO DI INDICE	[ATECO]
90513000-6	Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbano e domestici non	IR	[38] Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti

4. Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati a Servizi Ambientali.
5. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice o del sistema ponderato di indici, individuati al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3 del Codice, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'art. 1, commi 1 e 2 dell'Allegato II.2-bis del Codice.
6. Servizi Ambientali si impegna a monitorare l'andamento degli indici di cui all'art. 60 del Codice con frequenza semestrale, e comunque con frequenza non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all'appalto, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

7. Quando si verificano le condizioni per il riconoscimento della revisione dei prezzi, Servizi Ambientali comunicherà all'Appaltatore il prezzo revisionato in coerenza con le modalità di cui innanzi, da applicare alle prestazioni da eseguire.
8. Ai sensi dell'art. 2 comma 2 dell'Allegato II.2-bis del Codice, quando l'applicazione dell'art. 60 del Codice non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b) del Codice [si intende l'articolo 1467 c.c.], la possibilità per Servizi Ambientali o l'Appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In tutti i casi di risoluzione del contratto, ai sensi della presente condizione, si applica l'art. 122, comma 5, del Codice.

ART. 8 - CONDIZIONI E MODALITA' DI ESECUZIONE.

1. Le condizioni operative, le modalità di esecuzione del servizio, gli orari, le attrezzature e i mezzi sono quelle stabilite, oltre che nel presente contratto, nell'allegato CSA che l'Appaltatore dichiara di conoscere in ogni sua parte e di accettare.

ART. 9 - CONDIZIONI DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore ha preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze, generali e particolari, che possono influire sulla sua esecuzione ed ha accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel CSA.
2. L'appaltatore si è recato sui luoghi dove debbono eseguirsi i servizi e ha preso conoscenza e ha tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri connessi, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle

disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove debbono eseguirsi i servizi.

3. L'Appaltatore ha nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta presentata; ha effettuato uno studio approfondito del CSA, di ritenerlo adeguato ed eseguibile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata; di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei mezzi, dei materiali e della mano d'opera da impiegare nel servizio, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi.
4. L'Appaltatore è a conoscenza che Servizi Ambientali è un soggetto obbligato all'emissione e alla gestione in formato interamente digitale dei Formulari di Identificazione del Rifiuto (FIR) e pertanto tutta la filiera interessata alla gestione del rifiuto, composta da intermediari, trasportatori e impianti destinatari dei fanghi, dovrà garantire la gestione "digitale" del FIR.

ART. 10 - TEMPI DI CONSEGNA E PENALI.

1. Il servizio di carico, trasporto, scarico, recupero dei fanghi da depurazione (EER 190805) di cui al presente atto, dovrà avvenire con le modalità e nelle tempistiche stabilite dal CSA.
2. Nel caso di non ottemperanza dei termini stabiliti, l'Appaltatore, sempre che il ritardo sia a lui imputabile, dovrà corrispondere delle penali pecuniarie così come stabilite dall'art. 18 del CSA e più precisamente:

- 2.1 nel caso l'Appaltatore non provveda al ritiro dei fanghi come da richiesta scritta di Servizi Ambientali, comunicata settimanalmente, dovrà corrispondere una penalità pari ad € 500,00 per ciascuno dei ritiri richiesti e non effettuati, fatto salvo comunque l'obbligo del ritiro e dell'allontanamento entro la giornata successiva, oltre all'eventuale ulteriore maggior danno;
- 2.2 nel caso l'Appaltatore effettui in ritardo il ritiro dei contenitori pieni ed il posizionamento dei contenitori vuoti rispetto agli orari indicati da Servizi Ambientali dovrà corrispondere una penalità pari ad € 100,00 per ogni ora di ritardo e fino ad un massimo di € 500,00, oltre all'eventuale ulteriore maggior danno. Il ritardo protrattosi oltre le 5 (cinque) ore sarà considerato come un mancato ritiro.
3. Servizi Ambientali si riserva inoltre di addebitare tutte le spese sostenute durante il periodo di inadempienza dell'Appaltatore per il normale svolgimento del servizio. Le penalità di cui sopra, verranno contestate ad insindacabile giudizio e per iscritto da Servizi Ambientali; successivamente verranno contabilizzate direttamente in detrazione da Servizi Ambientali sullo stato di avanzamento mensile immediatamente successivo.

ART. 11 - PROROGHE

1. L'Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile non sia in grado di procedere all'esecuzione delle attività previste nei termini stabiliti, potrà chiedere, con domanda motivata e pervenuta prima della scadenza stabilita, delle proroghe temporali che, se riconosciute giustificate, verranno concesse da Servizi Ambientali.

ART. 12 - FATTURAZIONE, TERMINI DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ.

1. I compensi per il servizio verranno fatturati dall'Appaltatore sulla base dei riepiloghi mensili relativi ai servizi resi nel mese precedente, da allegare alla fattura, e controllati dal personale della Servizi Ambientali.
2. Le fatture verranno pagate a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese. Ogni eventuale mancato pagamento delle fatture non corredate da detta documentazione non produrrà interessi o diritti di alcun genere per l'Appaltatore.
3. In caso di A.T.I., ciascun componente fatturerà per la propria parte di competenza e la liquidazione avverrà distintamente a favore di ognuno di essi.
4. L'Appaltatore, in caso di subappalto, dovrà emettere fattura con evidenziati i corrispettivi di competenza dei singoli soggetti titolari di subappalto.
5. L'Appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n° 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente Appalto. Qualora l'Appaltatore non assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n° 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'Appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3.
6. L'Appaltatore si impegna ad effettuare i pagamenti relativi al presente Appalto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la tracciabilità, registrati sul conto dedicato all'Appalto ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG precedentemente indicato. Tali disposizioni si intendono applicate, con le modalità indicate nel medesimo art. 3 della Legge n° 136/2010 e s.m.i., anche nei confronti dei subappaltatori e/o subcontraenti.
7. Servizi Ambientali verificherà in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

8. L'Appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione a Servizi Ambientali ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Savona - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di cui sopra.
9. Le medesime clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari si devono applicare anche nei rapporti fra l'Appaltatore ed il subappaltatore.

ART. 13 – CAUZIONE DEFINITIVA.

1. A garanzia della completa e regolare esecuzione del presente appalto, l'Appaltatore ha prestato pari al 5% dell'importo netto contrattuale, come previsto all'art. 53 comma 4 del Codice, mediante polizza fidejussoria n° XXXXXXXXXXXX rilasciata il XXXXXXXXXXXX da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Agenzia di XXXXXXXXXXXX - e depositata in atti presso gli uffici di Servizi Ambientali. La predetta garanzia copre, fino alla scadenza dei termini previsti, gli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla completa ed esatta esecuzione dei tutti i servizi oggetto dell'appalto.

ART. 14 – ASSICURAZIONI.

1. L'Appaltatore ha prodotto polizza di assicurazione RCT n° XXXXXXXX stipulata in data XXXXXXXXXXXX e successivi rinnovi, con la Società XXXXXXXXXXXXXXXX. – Agenzia di XXXXXXXXXXXX.
2. L'Appaltatore si impegna a mantenere a propria cura e spese, per tutta la durata del contratto, la polizza assicurativa di cui sopra che copre i danni subiti da Servizi Ambientali a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere verificatesi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, nonché per danni causati a terzi durante l'esecuzione del servizio.

3. Con la stipula di detta polizza, l'Appaltatore non esaurisce le sue responsabilità.

Quest'ultimo resta comunque obbligato a risarcire qualsiasi danno anche per la parte eccedente gli importi obbligatoriamente assicurati. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore non comportano l'inefficacia della garanzia.

ART. 15 – SUBAPPALTO.

1. Si rimanda integralmente al disciplinare di gara.

ART. 16 – SICUREZZA.

1. L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le norme antinfortunistiche vigenti osservando in particolare tutte le prescrizioni del Documento Unico di Valutazione dei Rischi derivanti da Interferenze (D.U.V.R.I.) debitamente completato dal Documento di valutazione dei rischi specifici predisposto dall'Appaltatore per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del servizio. Fanno inoltre parte integrante degli adempimenti in materia di sicurezza anche tutte le proposte aggiuntive o integrative indicate dall'Appaltatore in sede di offerta. Le gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni in materia di sicurezza da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 17 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE SOCIALE.

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
2. L'Appaltatore è in regola con i versamenti contributivi (DURC).

3. Servizi Ambientali pagherà il corrispettivo dovuto all'Appaltatore previa acquisizione di documentazione valida attestante che gli adempimenti in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, connessi con le prestazioni di lavoro dipendente, siano stati correttamente eseguiti dall'Appaltatore.

ART. 18 - RESPONSABILI E REFERENTI.

1. Servizi Ambientali ha affidato l'incarico di:

- RSPP al P.I. Francesco Imbesi, avente studio tecnico a Borghetto Santo Spirito;
- Responsabile Coordinamento Manutenzione Impianti al Sig. Fabio Perlungher (nato a Finale Ligure (SV), il 18/01/1980, cel. 3201705727), al quale l'Appaltatore è tenuto a far capo per ogni questione operativa relativa all'appalto; questi avrà libero accesso alle discariche e/o impianti di smaltimento indicati dall'Appaltatore per le eventuali verifiche e controlli del caso.

ART. 19 - DOMICILIO E RESPONSABILE GENERALE DEL SERVIZIO.

1. L'Appaltatore ha eletto domicilio in XXXXXX, Via XXXXXXXXXXXX tel. XXXXXXXXXXXX e-mail XXXXXXXXXXXXXXXX cui saranno inviate le comunicazioni che avranno pertanto efficacia immediata.
2. L'Appaltatore ha affidato l'incarico di Responsabile Generale del Servizio al Sig. XXXXXXXXXXXX (nato a XXXXXX il XXXXXX C.F. XXXXXXXXXXXX), impegnandosi a fornire a Servizi Ambientali, prima dell'inizio del servizio, apposita dichiarazione di accettazione da parte dell'incaricato. Il Responsabile generale del Servizio o il suo sostituto assicurano la propria reperibilità e sono i soggetti, individuati dall'Appaltatore, cui la Servizi Ambientali farà riferimento per qualsivoglia esigenza e comunicazioni relative all'applicazione del presente contratto.

ART. 20 - RISOLUZIONE E RECESSO.

1. Servizi Ambientali ha facoltà di risolvere il contratto, mediante semplice lettera

raccomandata con messa in mora di 20 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- al verificarsi delle situazioni previste dalla vigente norma;
- mancata assunzione del servizio alla data di inizio prestabilita;
- mancata effettuazione del ritiro di 4 (quattro) contenitori di fanghi anche non consecutivi nell'arco della durata del contratto;
- al verificarsi di comportamenti che concretano grave inadempimento alle obbligazioni del contratto, grave irregolarità e grave ritardo.
- abituale deficienza e negligenza del servizio quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio stesso ad insindacabile giudizio di Servizi Ambientali;
- sospensione e/o revoca delle autorizzazioni previste per lo svolgimento del servizio, nel caso in cui l'Appaltatore non riesca a trovare un sito e/o trasportatore alternativo, per la continuazione del servizio di trasporto e recupero di fango, nel pieno rispetto della normativa vigente e del presente CSA;
- cessione parziale/totale del contratto o subappalti ad altri senza esplicita comunicazione;
- violazioni dei piani di sicurezza, ovvero in caso di inerzia o inadempimento dell'Appaltatore nell'adeguamento di eventuali situazioni di difformità riscontrata nell'esecuzione dell'appalto, rispetto alle previsioni del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- violazione dei principi relativi al sistema di gestione ambientale di Servizi

Ambientali e alla normativa vigente in materia.

2. In caso di risoluzione del contratto Servizi Ambientali, affiderà a terzi il servizio addebitando le eventuali maggiori spese all'Appaltatore, salvo il diritto di applicare, comunque le penali di cui sopra fino alla data di risoluzione e di ottenere il risarcimento dei maggiori danni, di incamerare la cauzione definitiva.

ART. 21 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma ferme restando le previsioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice.
2. È facoltà di Servizi Ambientali in ogni momento e qualunque sia lo stato di svolgimento del servizio di recedere dal contratto, secondo le modalità e criteri di cui all'art. 123 del Codice, previo pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo dell'appalto non eseguito. Il decimo dell'importo dell'appalto non eseguito è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara (depurato del ribasso d'asta) e l'ammontare netto delle forniture eseguite.
3. Rimane inoltre diritto di Servizi Ambientali:
 - il recesso dal Contratto in caso di cessazione, a qualsiasi titolo, dell'affidamento del Servizio Idrico e/o di subentro di altro gestore. In tale caso, Servizi Ambientali si impegna a riconoscere pienamente all'Appaltatore il rimborso degli oneri effettivamente sostenuti fino alla data del recesso dal contratto e debitamente rendicontati, ferma restando esclusione di ogni altra indennità e/o risarcimento a titolo di responsabilità o a qualunque altro titolo che pertanto L'Appaltatore stesso rinuncia a far valere;
 - la cessione del contratto in favore della società Acque Pubbliche Savonesi Scpa (della quale Servizi Ambientali risulta socio), che l'Appaltatore si impegna ad

accettare senza aver nulla a pretendere. n tal caso la cessione non darà diritto ad alcun titolo di indennità, compensi, risarcimenti e/o corrispettivi di sorta.

- È inoltre ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'Art. 120, comma 12 del Codice, previa autorizzazione formale.

ART. 22 - PROCEDURA DI INSOLVENZA O DI IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO CON L'APPALTATORE DESIGNATO.

1. In caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento, Servizi Ambientali si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 124 del Codice.

ART. 23 - CONTROVERSIE.

1. Ai sensi dell'art. 213, comma 2 del Codice, si dà atto che il contratto non contiene la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 2 del citato articolo è vietato in ogni caso il compromesso.
2. Le eventuali controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative alla procedura di affidamento verranno devolute alla giurisdizione esclusiva del TAR Liguria, mentre quelle relative all'esecuzione dell'Appalto, verranno devolute al Giudice Ordinario del Foro di Savona.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere il contratto, né rifiutarsi di eseguire gli Ordini impartiti da Servizi Ambientali.

ART. 24 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E PENALE.

1. Si precisa che qualora venga accertata la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Codice Antimafia, il contratto si

intenderà risolto di diritto, fatto salvo il pagamento del valore delle forniture già eseguite, così come previsto dal D. Lgs n°159 del 06/09/2011 e s.m.i.

ART. 25 - VIOLAZIONE NORMATIVA ANTICORRUZIONE E DISCIPLINA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

1. Tutti i fornitori, i clienti nonché i prestatori d'opera, partners e consulenti di Servizi Ambientali sono tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nel Modello di Gestione 231, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, nel Codice Etico e nel sistema disciplinare pubblicati sul sito aziendale alla sezione Società Trasparente.
2. Con la firma del presente contratto l'Appaltatore dichiara di essere edotto della normativa in materia di anticorruzione (Legge n° 190/2012) e di disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge n° 300/2000 (D.Lgs n° 231/2001) nonché aver preso visione dei contenuti di cui al precedente capoverso.
3. L'inosservanza delle summenzionate disposizioni è causa di risoluzione espressa del presente contratto previa semplice comunicazione da parte di Servizi Ambientali.

ART. 26 - PRIVACY.

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali (dati raccolti presso l'interessato), si dà atto che Il Titolare del trattamento dei dati è Servizi Ambientali S.p.A., corrente in Borghetto S. S. (SV) – 17052, Via Viglieri 7, tel.: 0182941491 fax: 0182950149, indirizzo mail: info@serviziambientali.org – P. IVA 00471980094. Il responsabile per il trattamento dei dati (RPD o DPO) Luca Parodi,

può essere contattato via mail, all'indirizzo dpo@serviziambientali.org.

2. tutti i dati inerenti al presente contratto verranno trattati ai sensi della normativa vigente e come meglio descritto nell'informativa presente sul sito www.depuratore.sv.it, sezione "Privacy".

ART. 27 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.

1. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara di conoscere ed accettare tutte le condizioni nessuna esclusa contenute nello stesso.
2. L'eventuale risarcimento dovuto all'esecutore, nel caso di sospensioni totali o parziali dell'appalto, disposte per cause diverse da quelle di cui all'art. 121, commi 1, 2, 3 e 6 del Codice, verrà quantificato secondo quanto stabilito all'art. 8, comma 2 dell'Allegato II.14 al Codice.

ART. 28 - IMPOSTE E TASSE.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata, vengono poste a carico dell'Appaltatore, che espressamente dichiara di accettarle.
2. A titolo indicativo e non esaustivo, sono a carico dell'Appaltatore (senza diritto di rivalsa):
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
 - c) spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dell'appalto, dall'avvio dello stesso alla data di emissione del Certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità;
 - d) le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravano

sull'appalto.

3. Qualora in conseguenza di atti aggiuntivi o risultanze contabili finali si dovessero determinare degli aggiornamenti e/o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi precedenti, le conseguenti maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.

ART. 29 - DOCUMENTI COSTITUENTI IL CONTRATTO.

1. L'appalto viene affidato sotto l'osservanza delle norme, condizioni, patti, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto, allegati compresi.
2. Fanno parte integrante del contratto di appalto (anche se non materialmente allegati):
 - a. il Capitolato Speciale di Appalto;
 - b. il DUVRI;
 - c. le garanzie e coperture assicurative;
3. Tutti i documenti facenti parte del contratto, sottoscritti dall'Appaltatore, vengono conservati da Servizi Ambientali.
4. Sono contrattualmente vincolanti, tutte le leggi, le norme, i regolamenti e i prezziari vigenti in materia, a titolo indicativo e non esaustivo:
 - a. il D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
 - b. il D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
 - c. il D.lgs n. 152/2006 e s.m.i.

ART. 30 - INTERPRETAZIONE DEI DOCUMENTI DI CONTRATTO.

1. In caso di norme del contratto e/o del CSA tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili (anche all'interno del medesimo documento), trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle

disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

2. In caso di discordanza tra i vari elaborati di appalto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali l'appalto è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del contratto e/o del CSA, è fatta tenendo conto delle finalità dell'appalto e dei risultati ricercati con l'attuazione dell'appalto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. dal 1362 al 1369 del codice civile.

ART. 31 - VARIE

1. Tutto quanto non forma oggetto dei precedenti articoli si intende subordinato alle disposizioni normative in materia.

ART. 32 - REGISTRAZIONE

1. Il presente contratto d'appalto sarà registrato solo in caso d'uso.

Le parti danno atto che per espresso desiderio dei sottoscritti potrà essere firmato in tempi e luoghi diversi e si perfezionerà con la sottoscrizione con firma digitale dell'ultimo dei contraenti.

L'Appaltatore ha versato l'imposta di bollo ai sensi dell'art. 18 comma 10 del Codice.

Il presente contratto, composto da n° XX (XXXXXX) pagine e dagli allegati di cui al precedente art. 21, è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Codice è sottoscritto in segno di accettazione dalle Parti che lo hanno dichiarato conforme alle loro volontà con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n° 82/2005

valida alla data odierna e a norma di legge.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., l'Appaltatore dichiara espressamente di accettare le clausole contenute nel presente contratto ai seguenti articoli: Art. 2 - Oggetto; Art. 3 – Autorizzazioni e Iscrizioni; Art. 4 - Valore dell'appalto; Art. 5 – Durata; Art. 6 - Luogo di Raccolta dei Fanghi; Art. 7 - Revisione Prezzi; Art. 8 - Condizioni e Modalità di Esecuzione; Art. 10 - Tempi di Consegna e Penali; Art. 12 - Fatturazione, Termini di Pagamento e Tracciabilità; Art. 13 – Cauzione Definitiva; Art. 14 – Assicurazioni; Art. 18 - Responsabili e Referenti; Art. 19 - Domicilio e Responsabile Generale del Servizio; Art. 20 - Risoluzione e Recesso; Art. 21 - Cessione del Contratto e Cessione dei Crediti; Art. 23 – Controversie; Art. 24 - Adempimenti in Materia Antimafia e Penale.; Art. 25 - Violazione Normativa Anticorruzione e Disciplina Responsabilità Amministrativa; Art. 26 - Privacy.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per Servizi Ambientali S.p.A.

Il Legale Rappresentante

.....

Per l'Appaltatore

Il Legale Rappresentante:

.....